

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 20 aprile 2020,

tra

The Swatch Group (Italia) S.p.A., rappresentata, congiuntamente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Calogero Polizzi, e dal procuratore speciale, Dott. Matteo Renato Roberto Serloreti, assistita dagli Avv.ti Annarita Ammirati e Antonio Pantò (di seguito anche solo la "Società"),

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della **FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL**, rispettivamente in persona dei signori Federico Antonelli, Marco Demurtas e Paolo Proietti, nonché le relative strutture territoriali e le R.S.A. (di seguito, congiuntamente, le "OO.SS.")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

- A. in data 16 aprile 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (di seguito, "C.I.G.D."), ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.L. 18/2020 e del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, con decorrenza 1° aprile 2020, per un massimo di n. 522 dipendenti occupati presso le Unità indicate nell'Allegato 1 al suddetto verbale di accordo (qui di seguito l'"**Accordo di C.I.G.D.**");
- B. le Parti, con il presente verbale, intendono integrare le previsioni dell'Accordo di CIGD;

Tutto ciò premesso:

- 1) In considerazione del fatto che il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. sarà corrisposto con pagamento diretto dell'INPS, come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020, la Società si dichiara disponibile, sino a eventuali diversi provvedimenti da parte delle autorità competenti, ad anticipare ai lavoratori sospesi, con il cedolino del mese di maggio 2020, la corresponsione della 14° mensilità. Inoltre, la Società si dichiara disponibile ad anticipare ai lavoratori che ne facciano richiesta entro il 30 aprile 2020 e che ne abbiano la titolarità, una quota del TFR maturato e nella disponibilità dell'azienda nei limiti di un importo pari ad una mensilità di retribuzione lorda (e comunque nei limiti della relativa capienza).
- 2) Le parti concordano, altresì, che per il periodo di sospensione totale e/o riduzione parziale della prestazione lavorativa del mese di aprile 2020, la Società integrerà, a titolo di indennità **UNA TANTUM**, l'importo dell'assegno di C.I.G.D., relativo a tale mese, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile base a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro nel corso del predetto mese di aprile. Resta inteso che il suddetto importo non avrà incidenza sugli istituti legali e contrattuali differiti, ivi incluso il TFR.
- 3) Le Parti concordano che, nel corso del periodo di sospensione in C.I.G.D., ciascuno dei dipendenti, fatte salve le ulteriori causali giustificative di assenze previste dalla legge e compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali, potrà richiedere, ove vi sia capienza, il godimento di n. 7 (sette) giorni di ferie maturate al 31 dicembre 2019 e non ancora fruiti alla data del 1° aprile 2020 e di permessi "ROL", maturati al 31 dicembre 2019 e non ancora fruiti, nei limiti della relativa capienza e per un ammontare massimo di 40 (quaranta) ore. Le modalità di richiesta ed autorizzazione della fruizione delle predette ferie o dei predetti permessi sono determinate dalla prassi aziendale.
- 4) La Società si impegna ad attuare, come fatto fino ad ora, tutte le misure di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, anche ai sensi del "*Protocollo di regolamentazione*



delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato in data 14 marzo 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni.


Letto, confermato e sottoscritto

La Società


Le OO.SS.



Avv. Annarita Ammirati



Avv. Antonio Pantò



Palo Pirelli

